

SENT. N° 11870/07
REP. N° 9493/07


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIII CIVILE

In persona del giudice unico, dr. Cesira D'Anella,
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA contestuale

Nella causa civile iscritta al n. rg 63986/06

Promossa da:


effettivamente domiciliata in Milano, via Rugabella
n. 17 presso lo studio dell'avv. Enrico Barilli, che la rappresenta e
difende per procura speciale alle liti in atti

Attrice

Contro

 via San Maurizio 120 - MI -

Convenuto contumace

In punto a: inadempimento contratto di locazione

MOTIVI DELLA DECISIONE



Risulta dalla ricevuta di versamento, prodotta da parte attrice, che il conduttore, [REDACTED] ha provveduto a pagare il canone di locazione, relativo al III trimestre 2006 con bonifico bancario, effettuato in data 13.9.2006, ovvero in data successiva alla notificazione dell'intimazione di sfratto per morosità, effettuata in data 12.9.2006.

Pertanto, atteso che il pagamento del canone è stato effettuato soltanto in conseguenza della notificazione dell'atto di intimazione di sfratto, deve riconoscersi il diritto di parte attrice al rimborso delle spese sostenute per il procedimento di sfratto, pari ad euro 927,00. secondo la tabella applicata da Tribunale.

Il pagamento delle spese della fase successiva del giudizio, liquidate come da nota spese nel complessivo importo di euro 815,15, oltre iva e cpa, segue la soccombenza.


P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:

Dato atto che [REDACTED] ha sanato la morosità in data successiva alla notificazione dell'intimazione di sfratto,

Condanna [REDACTED] a rifondere le spese processuali sostenute da parte attrice che liquida in euro 927,00 per la fase sommaria, ed in euro 815,15 per il giudizio di merito.

Milano 31.10.2007



Il giudice unico